informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 291 - 24 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

IL REGIME DI TRASPARENZA PER IL 2021-2023 E IL QUADRO OP DEL MOD. REDDITI 2021

RIFERIMENTI

- **Art. 116, TUIR**
- **Circolare Agenzia Entrate 22.11.2004, n. 49/E**
- **Istruzioni mod. REDDITI 2021 SC**

IN SINTESI

Entro il prossimo 30.11.2021, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), va effettuata l'opzione, per il triennio 2021 - 2023, per il regime di trasparenza da parte delle società di capitali, utilizzando il quadro OP del mod. REDDITI 2021 SC.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il **regime di trasparenza** tipico delle società di persone, in base al quale il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, può essere applicato ai sensi dell'art. 115 e 116, TUIR, anche da parte delle società di capitali:

- i cui soci sono altre società di capitali (art. 115);
- a "ristretta base societaria", ossia srl (anche unipersonali) in possesso di specifici requisiti (art. 116).

Al fine di accedere a tale regime è richiesta un'**apposita opzione**, con **validità triennale**. Per effetto di quanto disposto dal comma 4 del citato art. 115

"*al termine del triennio **l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio** a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione … si applica al termine di ciascun triennio".*

Di conseguenza, terminato il triennio **l'opzione si rinnova automaticamente**, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione, richiesta soltanto ai fini della revoca della stessa.

REQUISITI PER L'OPZIONE DELLE SRL A RISTRETTA BASE SOCIETARIA

Le srl possono optare per il regime di trasparenza di cui al citato art. 116 al sussistere delle seguenti condizioni:

- soci esclusivamente **persone fisiche**;
- numero dei soci **non superiore a 10** (20 per le società cooperative).

NB Per la verifica del numero dei soci è necessario tener conto anche di eventuali **comproprietari della quota**, qualora i relativi diritti siano esercitati tramite un rappresentante comune;

- **ricavi del periodo d'imposta precedente** quello di opzione **non superiori** alle "*soglie previste per l'applicazione degli studi di settore*".
  Considerata la "sostituzione" degli studi di settore con gli ISA, **il limite** va individuato nella soglia prevista dai relativi DM per l'applicazione di questi ultimi, pari a **€ 5.164.569**.
  Infatti, per effetto di quanto stabilito dal comma 18 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017

  "*le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano ... ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici*".

  Alla luce di quanto sopra evidenziato, per le srl che intendono optare per la trasparenza per la prima volta per il **triennio 2021 - 2023** va pertanto verificato che **l'ammontare dei ricavi 2020** non risulti superiore al predetto limite.
  A tal fine, tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E, va considerato che:
  - i **ricavi** vanno assunti **tenendo conto anche dei maggiori ricavi** dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;
  - le **società neocostituite**, per le quali manca il riferimento ai ricavi dell'anno precedente, possono comunque accedere al regime di trasparenza.

NB Nell'anno successivo, al fine di verificare il mantenimento del regime, va effettuato il **ragguaglio ad anno** dei ricavi del primo anno di applicazione del regime.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime di trasparenza deve essere **esercitata da tutti i soci e dalla società**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

OPZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

L'opzione per il regime di trasparenza va comunicata dalla società, ex comma 4 del citato art. 115, "***con la dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare*". Così, le srl che intendono esercitare **l'opzione** per il regime di trasparenza **per il triennio 2021 - 2023** dovranno comunicare la stessa **nel mod. REDDITI 2021 SC**, da presentare entro il 30.11.2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

NB All'opzione in esame **non sono applicabili** le disposizioni di cui al DPR n. 442/97 (riguardanti le opzioni da comunicare nel quadro VO del mod. IVA) e pertanto per la relativa efficacia **non è sufficiente il comportamento concludente** del soggetto interessato.

Rinnovo dell'opzione

Come accennato, **l'opzione** per il regime di trasparenza **si rinnova automaticamente** al termine di ciascun triennio.

Di conseguenza **non va effettuata alcuna comunicazione** nell'ambito del mod. REDDITI 2021 SC da parte delle srl che hanno **optato per la trasparenza**, ad esempio:

- **con effetto dal 2018** e che **intendono proseguire** con tale regime anche per il triennio 2021-2023;
- **con effetto dal 2015**, che **nel 2018 ha rinnovato l'opzione** e intendono **proseguire** con tale regime anche per il triennio 2021 - 2023.

ADESIONE DA PARTE DEI SOCI

Ogni socio deve **comunicare alla società** l'opzione per il regime di tassazione in esame mediante **raccomandata A/R**. A tal fine, si propone il seguente fac simile della comunicazione del socio alla società.

Maria Rossi
……

Spett.le Alfa srl
……

RACCOMANDATA A/R

Milano, 1.10.2021

*Oggetto: **comunicazione opzione per il regime di trasparenza***

*La sottoscritta Maria Rossi, socia con una quota di partecipazione del 25% di Codesta società, comunica l'intenzione di voler optare per il regime di trasparenza di cui all'art. 116, TUIR, per il triennio **2021 - 2023**.*

La sottoscritta si impegna altresì a comunicare le eventuali notizie che esplichino effetti al fine dell'applicazione del regime di trasparenza.

Maria Rossi

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.7.2009, n. 185/E è **esclusa** la comunicazione mediante **raccomandata** "**a mano**".

NB La **mancata comunicazione**, anche da parte di un solo socio, **rende inefficace** l'opzione per il regime di trasparenza.

Nella **srl unipersonale**, come confermato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 11.12.2007, n. 361/E, **non è richiesto l'invio della raccomandata** da parte del socio.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NB

Il consenso dei soci deve essere **preventivamente acquisito** dalla società.
La comunicazione di questi ultimi in merito alla volontà di aderire va effettuata **entro il 30.11.2021** e comunque **prima della data di invio del mod. REDDITI 2021 SC**.

COMPILAZIONE QUADRO OP MOD. REDDITI 2021 SC

L'opzione da parte della società va **comunicata nel quadro OP**, contenuto nel mod. REDDITI 2021 SC, utilizzando la **Sezione III** "*Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)*".

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)

OP11 Tipo comunicazione	Opzione 1	Revoca 2	Conferma 3
OP12 Codice fiscale 1		Codice fiscale 2	
OP13 1		2	
OP14 1		2	
OP15 1		2	

In particolare tale Sezione va compilata come segue.

Rigo	Descrizione
OP11 "***Tipo comunicazione***"	Va barrata una delle seguenti caselle. *Opzione*: Opzione per il regime di trasparenza per il periodo 2021 - 2023. *Revoca*: Revoca per il regime di trasparenza dal 2021. *Conferma*: Conferma per il regime di trasparenza da parte di tutti i soggetti interessati alla fusione / scissione della società partecipata. In presenza di tale operazione, infatti, l'opzione esercitata perde efficacia salvo che venga confermata da parte dei soggetti interessati.
da OP12 a OP15 "***Codice fiscale***"	Va riportato il codice fiscale del singolo socio persona fisica (campo 1). Il campo 2 è destinato all'indicazione del codice fiscale del socio diverso da persona fisica in caso di trasparenza ex art. 115, TUIR.

Esempio 1

I signori Mauro Bianchi (Amministratore Unico) e Clara Verdi, soci della Ma.Cl. srl (con esercizio coincidente con l'anno solare), intendono adottare (per la prima volta) il regime di trasparenza per il triennio 2021 - 2023.

Entro il 30.11.2021:
- ciascun socio comunica alla società con raccomandata A/R la volontà di optare per il regime di trasparenza;
- la società, dopo avere ricevuto le comunicazioni dei soci, compila il quadro OP del mod. REDDITI 2021 SC come segue.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)

OP11 Tipo comunicazione	Opzione 1 X	Revoca 2	Conferma 3
OP12 Codice fiscale 1	B N C M R A 7 0 A 1 4 L 2 1 9 A	Codice fiscale 2	
OP13 1	V R D C L R 6 5 P 4 7 L 4 8 3 G	2	

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 2

I signori Arturo Gialli (Amministratore Unico) e Alessia Arancioni, soci della Ar.Al. srl (con esercizio coincidente con l'anno solare), intendono revocare dal 2021 l'opzione esercitata nel 2018 (triennio 2018 - 2020).
Il quadro OP del mod. REDDITI 2021 SC va così compilato.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)

OP11 Tipo comunicazione	Opzione [1]	Revoca [2] X	Conferma [3]
OP12 Codice fiscale G L L R T R 6 7 M 0 5 L 3 7 8 T		Codice fiscale [2]	
OP13 R N C L S S 7 2 R 4 6 A 9 5 2 O		[2]	

Esempio 3

La Rossi srl ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2018 - 2020.
La società intende continuare ad adottare tale regime anche per il triennio 2021 - 2023.
L'opzione esercitata nel 2018 è automaticamente rinnovata per un ulteriore triennio (2021 - 2023) e pertanto non è necessario comunicarla nel mod. REDDITI 2021 SC.

PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE

Il quadro OP va utilizzato esclusivamente per la comunicazione dell'opzione, della revoca e della conferma per il regime in esame.
Le **variazioni della compagine sociale** che comportano la **perdita di efficacia dell'opzione** vanno comunicate utilizzando il modello relativo alle "*COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP*", da inviare all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni** dall'evento che ha determinato la decadenza.

MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO OP

La **mancata** compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2021 SC da parte della società, in presenza della "**regolare**" **acquisizione dell'adesione di tutti i soci**, può essere **regolarizzata** tramite la c.d. "**remissione in bonis**", da effettuare "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*".
Considerato che l'opzione va comunicata nel mod. REDDITI, la "prima dichiarazione utile" è rappresentata dal mod. REDDITI del periodo d'imposta successivo (così, l'omessa opzione nel mod. REDDITI 2020 SC può essere regolarizzata entro il 30.11.2021). Entro tale data la società dovrà:

- presentare il **mod. REDDITI 2020 SC integrativo**;
- **versare** "contestualmente" la **sanzione** (non compensabile) **pari a € 258** tramite il mod. F24 (codice tributo "8114", *"anno di riferimento"* l'anno per il quale si effettua il versamento).

NB La **remissione in bonis**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.4.2017, n. 8/E, è applicabile anche relativamente alle "**revoche dimenticate**".
Infatti, "*considerato che l'esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell'opzione … anche il mancato esercizio della revoca dell'opzione*" è regolarizzabile tramite detto istituto.

SOCIETÀ COSTITUITE NEL 2021

Per le **società costituite nel corso del 2021**, considerato che le stesse non presentano il mod. REDDITI 2021 SC (la prima dichiarazione sarà rappresentata dal mod. REDDITI 2022), risulterebbe preclusa la possibilità di optare per il regime di trasparenza già dal 2021.
Tali soggetti, tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia nella Risoluzione 14.9.2015, n. 80/E, possono comunque **esercitare l'opzione** in esame già a decorrere dal periodo di costituzione, inviando all'Agenzia delle Entrate, **entro il 30.11.2021**, il predetto modello relativo alle "*COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L'OPZIONE IRAP*".

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SEZIONE III
Trasparenza fiscale
(artt. 115 e 116 TUIR)

CR8	Tipologia comunicazione 1	Data perdita efficacia opzione 2 giorno mese anno	
	Codice fiscale		Codice fiscale
CR9	1		2
CR10	1		2

La Sezione III va compilata come segue.

Rigo	Descrizione
CR8 "***Tipologia comunicazione***"	A campo 1 va indicato uno dei seguenti codici. **1** Perdita di efficacia dell'opzione. A campo 2 va riportata la data dell'evento che ha determinato detta perdita. **2** Conferma dell'opzione (in caso di fusione / scissione della società partecipata). **3** Opzione.
CR9 e CR10 "***Codice fiscale***"	Va riportato il codice fiscale del singolo socio persona fisica (campo 1). Il campo 2 è destinato all'indicazione del codice fiscale del socio-società in caso di trasparenza ex art. 115, TUIR.

Esempio 4

La Neri srl, costituita l'1.7.2021, intende optare per il regime di trasparenza per il triennio 2021 - 2023.
A tal fine, entro il 30.11.2021 la società dovrà:
- acquisire le adesioni dei soci mediante raccomandata A/R;
- inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione.

Esempio 5

Con riferimento all'esempio 4, si ipotizzi che la società intenda optare per il regime di trasparenza dal 2022.
In tal caso l'opzione per il triennio 2022 - 2024 dovrà essere comunicata tramite il quadro OP del mod. REDDITI 2022 SC da presentare entro il 30.11.2022.

Quanto sopra va posto in essere anche da parte delle srl **costituite a fine 2020 con il primo esercizio** (periodo d'imposta) **che chiude il 31.12.2021**.
Va evidenziato che nella citata Risoluzione n. 80/E l'Agenzia delle Entrate non ha affrontato il caso delle **società neocostituite successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia**, **dall'1.12.2021) e fino al 31.12.2021** che intendono optare per la trasparenza già dal 2021.
Considerato che tali soggetti non possono "aspettare" la presentazione del mod. REDDITI 2022 SC, si ritiene possibile utilizzare il suddetto modello, da inviare **entro la fine del 2021**.

SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATE IN SOCIETÀ DI CAPITALI NEL 2021

Per le **società di persone trasformate in società di capitali** nel 2021, considerato che nel 2021 le stesse presentano il mod. REDDITI 2021 SP relativo al 2020 (nel quale **non è contenuto il quadro OP**) e la prima dichiarazione dei redditi quale società di capitali va presentata nel 2022, analogamente alle società neocostituite l'opzione per la trasparenza già dal 2021 va esercitata inviando il predetto modello nei termini sopra evidenziati.
■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it